

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di una carta di credito, con fax dell'8.10.2009, tramite il proprio legale, chiedeva alla banca resistente *"l'invio di un dettagliato estratto conto relativo alle operazioni di ricarica [da lui] effettuate dalla data di attivazione della carta fino ad oggi"*, sostenendo l'inidoneità della documentazione già inviata dall'intermediario.

La banca forniva riscontro al legale con nota del 22.10.2009, alla quale allegava uno *"storico di tutti i movimenti"* della carta di credito, nel quale venivano evidenziati - in distinti prospetti - le operazioni a debito e a credito; in base a tale documento emergeva una posizione debitoria del ricorrente pari a € 3.889,33.

Il legale, nel replicare con nota del 3.11.2009, sosteneva - sulla base delle informazioni prodotte dalla banca - che il suo assistito *"nulla deve nei Vostri confronti avendo versato la somma di € 9.484,46 pari a più del doppio del limite di utilizzo della carta"*. Diffidava pertanto la banca dal perseverare nelle proprie *"assurde e immotivate pretese"*.

L'intermediario, con nota del 23.11.2009, facendo presente che dal totale delle "operazioni a credito" andavano dedotti i pagamenti respinti, le transazioni effettuate e le varie spese e commissioni, ribadiva il permanere di una posizione debitoria in capo al ricorrente (attestatasi nel frattempo a € 4.000,98).

In riscontro a tale ultima comunicazione il legale, con nota del 4.12.2009, contestava l'aderenza del "prospetto spese" alla normativa di trasparenza attesa "l'assoluta genericità" dello stesso e sottolineava inoltre che dall'indicato documento emergeva che ad alcuni "pagamenti respinti" facevano riscontro "pagamenti regolarmente effettuati" nelle medesime date e per i medesimi importi.

Con il ricorso, ricevuto il 17 marzo 2010, dopo aver esposto i fatti, il legale del ricorrente chiedeva all'Arbitro di dichiarare che il proprio assistito nulla doveva alla banca resistente, nei cui confronti vantava invece una posizione creditoria, per la cui quantificazione si rimetteva al Collegio.

Con le controdeduzioni, ritualmente depositate, l'intermediario riepilogava l'iter della vicenda e precisava di aver fornito riscontro alla nota del legale del ricorrente del 4.12.2009, inviando il 18.1.2010 copia di tutti gli estratti conto relativi alla carta di credito in contestazione a partire dal febbraio 2005. In conclusione, chiedeva al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio osserva che l'importo delle "operazioni a credito" - pari a € 9.484,46 - rappresenta il credito del cliente, in quanto risulta pari alla somma dei "pagamenti" da questi effettuati per ricaricare la carta tramite Rid, bonifico o altra carta di credito. Per tale motivo - come precisato dalla banca - tale importo è stato dedotto dalle "operazioni a debito" al fine di quantificare l'effettiva esposizione. Il totale delle "operazioni a debito" ricomprende le transazioni effettuate mediante l'utilizzo del fido, le commissioni e i "pagamenti respinti" per insufficienza di fondi.

Effettivamente nello "*storico dei movimenti della carta*", fornito dalla banca al legale del ricorrente, compaiono n. 33 operazioni di pari importo, ciascuna delle quali registrata due volte con due causali diverse - "*unpaid direct debits*" (ossia, in base alla legenda allegata al tabulato "*pagamenti respinti dalla banca del cliente*") e "*general*" (ossia "*pagamenti effettuati dal cliente tramite Rid bancario*") - e ricomprese tra i "pagamenti effettuati dal cliente".

Da una prima lettura del documento, tali registrazioni appaiono duplicate. Tuttavia, se si analizzano i singoli estratti conto, emerge che i pagamenti in contestazione risultano effettivamente respinti per insufficienza di fondi o per problemi tecnici e coperti solo successivamente attraverso pagamenti con carta di credito. Questi ultimi nello “storico” sono identificati dalla causale “*manual*”. Pertanto, sulla scorta di quanto precisato, si evince che in tale documento tra le “operazioni a credito” compaiono tutti i pagamenti effettuati, indipendentemente dall’esito.

Ciò posto, ferma restando la “sostanziale” correttezza della ricostruzione contabile operata dall’intermediario, si evidenzia come la terminologia adottata dalla banca nello “storico” abbia reso difficoltosa la ricostruzione dell’esposizione del ricorrente, inducendo verosimilmente il legale a considerare l’importo di € 9.484,46 pari al totale dei versamenti effettuati dal cliente.

Non essendoci ulteriori questioni da affrontare (il ricorrente non muove, infatti, altre contestazioni relative al contratto o alle condizioni applicate) ed essendo risultata sostanzialmente corretta la ricostruzione contabile operata dall’intermediario, il ricorso dovrà essere respinto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI